



DELIBERA N. 207

27 aprile 2022.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Comune di Como – Procedura aperta per l'appalto relativo al "servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Como – classificato come "verde" ai sensi del D.M. 13.02.2014" - Importo a base di gara: Euro 64.841.730,20 - S.A.: Comune di Como.

PREC 39/2022/S

Riferimenti normativi

Art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006.

Parole chiave

Raggruppamento temporaneo di imprese, Requisiti di idoneità professionale, Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Tentativo di influenzare indebitamente le decisioni della Stazione Appaltante.

Massima

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Requisiti di idoneità professionale – Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Iscrizione – Raggruppamento temporaneo di imprese – Classi di iscrizione – Cumulo – Ammissibilità – Condizioni.

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Requisiti di idoneità professionale – Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Iscrizione – Raggruppamento temporaneo di imprese – Variazione dell'iscrizione – Possesso senza soluzione di continuità – Sussiste.

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Esclusione – Motivi – Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale – Condizioni.



Al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione richiesti nel bando, è consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle classi di iscrizioni, in ragione dell'importo dei lavori o dei servizi che ciascuna di esse deve eseguire, fermo restando che ciascuna impresa deve risultare iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria o sottocategoria corrispondente all'attività che si è obbligata ad eseguire.

Il principio di continuità nel possesso del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA), da parte della mandataria di un RTI costituendo, è rispettato nel caso in cui venga accolta la richiesta di variazione dell'iscrizione all'ANGA in una determinata sottocategoria, con decorrenza retroattiva.

Il tentativo di influenzare il processo decisionale della Stazione Appaltante, di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice, consiste nella presentazione in gara di informazioni false (cioè contrastanti con la realtà oggettiva) o fuorvianti (ovvero informazioni che pur non essendo false, perché maggiormente aderenti al vero, sono idonee ad incidere sulle decisioni della stazione appaltante) dirette a sviare la Stazione Appaltante nell'adozione dei provvedimenti di gara, la cui sussistenza presuppone una valutazione discrezionale della loro incidenza sulla integrità ed affidabilità dell'operatore (nel caso di specie, è stata esclusa la ricorrenza di tale causa di esclusione in caso di erronea indicazione della classe di iscrizione all'ANGA in una sottocategoria, da parte della mandante di un RTI costituendo, in quanto l'impresa era iscritta nelle categorie e sottocategorie indicate, il possesso di una classe inferiore rispetto a quella dichiarata non sarebbe stata idonea a determinare l'esclusione del RTI e la mandante non avrebbe dovuto svolgere attività riconducibili a quella specifica sottocategoria).

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 27 aprile 2022

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 10683 del 14 febbraio 2022, con la quale il Comune di Como ha chiesto all'Autorità se:

- la riscontrata interruzione dell'iscrizione nell'ANGA nella Categoria 1 - sottocategoria D7 (raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua) in capo alla mandataria Aprica S.p.A. del RTI costituendo con Econord S.p.A. e ACSM-AGAM Ambiente S.r.l. (mandanti) costituisca causa di esclusione dalla gara, in base al consolidato principio del possesso continuativo dei requisiti di partecipazione sancito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2015;
- in caso di risposta positiva, se sia valutabile come tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della SA l'omessa comunicazione, da parte della mandataria, della perdita del requisito in corso di gara;
- è configurabile come tentativo di influenzare il processo decisionale della SA, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice, la dichiarazione resa dalla mandante Econord di essere iscritta nella sottocategoria D7-Class A, considerando che, in sede di verifica del DGUE, è risultata iscritta nella classe inferiore D;



- ovvero se il principio del possesso continuativo dei requisiti, sulla scorta di quanto statuito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4844/2021), debba essere applicato in coerenza con i principi di ragionevolezza e proporzionalità con la conseguenza che la pur accertata discontinuità nel possesso del requisito *de quo* non è suscettibile di determinare l'esclusione del RTI e che anche l'asserita dichiarazione non veritiera resa da Econord e l'asserita omessa informazione della mandataria Aprica sono irrilevanti nell'ottica dell'art. 80, comma 5, lett. c-*bis*) del Codice;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 14973 del 1 marzo 2022;

VISTA la documentazione in atti e la memoria presentata dal RTI capeggiato da Aprica (acquisita al prot. Anac n. 16452 del 7 marzo 2022);

PREMESSO che il presente affidamento ha ad oggetto il servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprendente le seguenti prestazioni: raccolta rifiuti solidi urbani (prestazione principale) con importo annuo di € 7.002.114,61; pulizia e spazzamento stradale (prestazione secondaria) con importo annuo di € 4.714.331,20; trattamento e smaltimento rifiuti (prestazione secondaria) con importo annuo di € 1.192.217,44;

VISTO il Disciplinare di gara che al punto 7.1, lett. b) (requisiti di idoneità professionale) richiede in capo ai concorrenti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 per le seguenti categorie e classi: - categoria 1, classe C, comprendente diverse sottocategorie, tra cui la D7 (raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua – classe C); - categoria 4, classe D; - categoria 5, classe D. Tale disposizione precisa che *"in caso di RTI o Consorzi ordinari, ferma restando la necessità che tutti i componenti del raggruppamento siano iscritti all'Albo Gestori Ambientali, i componenti del RTI o consorzi ordinari possono procedere al cumulo delle "classi" di iscrizione all'Albo possedute nei limiti ed in proporzione alla quota percentuale di servizio che ciascuna di esse ha assunto ovvero, in caso di RTI o consorzi verticali, nei limiti ed in proporzione alla quota percentuale dell'importo della prestazione assunta rispetto all'importo totale dell'appalto"*. Il medesimo principio viene ribadito dal punto 7.4 del Disciplinare, il quale prescrive che: *"I requisiti di carattere generale di cui al punto 6) ed i requisiti di idoneità di cui al punto 7.1 lett. a) (iscrizione alla camera di commercio) e di cui al punto 7.1 lett. b) (iscrizione all'Albo Gestori Ambientali) nelle categorie e classi indicate, devono essere posseduti da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE (...)"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 *"l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15"* e che, ai sensi del successivo comma 6 *"l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime"*;

RILEVATO che l'iscrizione all'ANGA è un requisito di ordine professionale, tecnico-qualitativo, di natura soggettiva, previsto dalla legge come titolo abilitante allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e non, il cui possesso rappresenta l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione e presuppone una specifica organizzazione aziendale nonché determinati requisiti di capacità tecnica e finanziaria. La connotazione soggettiva dell'iscrizione all'Albo è altresì confermata dal divieto di avalimento di tale requisito sancito espressamente dall'art. 89, comma 10, del Codice (al



contrario dei requisiti speciali o oggettivi) in quanto non equiparabile ad un requisito "trasferibile" da un operatore economico all'altro (cfr. *ex multis* Delibere Anac n. 315 del 13 aprile 2021, n. 787 del 7 ottobre 2020, n. 575 del 13 giugno 2018, nonché Comunicato del Presidente del 28 agosto 2017, con il quale l'Autorità, modificando il proprio orientamento interpretativo, ha qualificato il requisito di iscrizione all'ANGA come requisito di partecipazione e non di esecuzione);

CONSIDERATO che dalla normativa di riferimento si evince che l'iscrizione all'Albo è articolata in "categorie" corrispondenti al settore di attività dell'impresa e "classi" relative alla popolazione complessivamente servita, alle tonnellate di rifiuti gestiti, all'importo dei lavori di bonifica cantierabili. Si tratta, quindi, di un'iscrizione basata, oltre che su requisiti di moralità, anche su requisiti di idoneità tecnica e finanziaria inerenti la capacità di svolgere un determinato servizio in ordine ai criteri assegnazione delle "classi";

CONSIDERATO che, con riferimento al possesso del requisito *de quo* in capo ai componenti di un RTI, è stato osservato che, mentre per i requisiti di natura oggettiva è ammessa la somma dei singoli mezzi e delle singole qualità delle imprese facenti parte del raggruppamento, per quelli di natura soggettiva tale possibilità non sussiste (cfr. Delibere Anac n. 48 del 30 settembre 2014; n. 257 del 7 marzo 2018). L'Autorità ha, quindi, affermato che la prescrizione relativa all'obbligo di iscrizione nell'ANGA ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, attenendo a un requisito di idoneità professionale tecnico-qualitativo, di natura soggettiva, si rivolge a tutte le imprese associate. Con la Delibera n. 498 del 10 maggio 2017 (al cui principio si conforma, nel caso di specie, il punto 7.1 lett. b) del Disciplinare di gara), l'Autorità ha precisato che: *"in ossequio alle caratteristiche ed alle finalità dell'istituto del RTI, pur confermando la necessità che tutti i componenti del raggruppamento debbano essere in possesso dell'iscrizione all'Albo, quale requisito di natura soggettiva, in coerenza con il predetto istituto appare consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle "classi" di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesti nel bando, in ragione dell'importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all'interno della categoria"* (nel medesimo si è espressa la giurisprudenza, la quale ha sostenuto la non frazionabilità del requisito dell'iscrizione all'ANGA tra le imprese raggruppate, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 24 luglio 2019, n. 9938; TAR Valle D'Aosta, 23 aprile 2019, n. 22; TAR Veneto, sez. I, 15 febbraio 2016, n. 156). Pertanto, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione richiesti nel bando, è consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle sole classi di iscrizioni, in ragione dell'importo dei lavori o dei servizi che ciascuna di esse deve eseguire, fermo restando che ciascuna impresa deve risultare iscritta all'Albo nella categoria o sottocategoria corrispondente all'attività che si è obbligata ad eseguire;

VISTI, inoltre, il d.m. 3 giugno 2014 n. 120 (*"Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"*) che, all'art. 9, comma 6, prevede che *"Ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), il Comitato nazionale può individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestiti"*; la Deliberazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5 del 3 novembre 2016 (*"Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5"*, modificata dalla Deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017), che all'art. 1 prevede che *"L'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, in una determinata classe, ricomprende anche le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle sottocategorie individuate all'allegato "D", fermo restando l'obbligo, per le imprese che intendono svolgere l'attività di cui al medesimo allegato, Tab. D6 e D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti"* (comma 6) e che *"L'impresa*



iscritta o che intende iscriversi in una determinata classe della categoria 1 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, può iscriversi, se in possesso dei previsti requisiti, nelle classi superiori di una o più sottocategorie' (comma 7);

VISTE le Circolari del Ministero dell'Ambiente del 24 febbraio 2017, n. 29 e del 21 febbraio 2019, n. 3 con le quali viene precisato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della citata Delibera n. 5/2016, l'iscrizione nella Categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in una determinata classe non comporta l'automatica iscrizione nelle sottocategorie D6 e D7, chiarendo che: *"qualora l'impresa non dimostri la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciali previsti, nel provvedimento di iscrizione è riportato: "L'impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie "raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade" oppure "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" a seconda della sottocategoria interessata";*

RILEVATO che dalla normativa richiamata e dalle menzionate Circolari del Ministero dell'Ambiente si evince che l'iscrizione all'ANGA nella Categoria 1 non comprende l'automatica iscrizione nella sottocategoria D7, in quanto nel provvedimento di iscrizione deve essere specificato se l'impresa può o meno esercitare le attività riconducibili alla suddetta sottocategoria, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica richiesti;

RITENUTO, con riferimento al primo quesito rivolto dal Comune, che è stato rispettato il principio di continuità nel possesso del requisito di iscrizione all'ANGA da parte della mandataria;

CONSIDERATO, infatti, che dalla documentazione in atti si evince che alla data di sottoscrizione del DGUE (10.12.2021) Aprica era iscritta all'ANGA con il n. MI3175 in diverse categorie, tra cui la 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani) classe A con specifica menzione della sottocategoria D7 (raccolta rifiuti da spiagge e rive) con validità 29.03.2017-29.03.2022. In data 7.01.2022, con provvedimento n. 1144/2022, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione regionale della Lombardia ha rinnovato l'efficacia della predetta iscrizione nella Categoria 1- classe A, precisando *"relativamente a Spazzamento meccanizzato: classe A; e relativamente a Centri di raccolta: classe A; non può esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua. Quantità di rifiuti urbani pericolosi 200000 tonnellate annue. Inizio validità: 30/03/2022. Fine Validità: 30/03/2027"*. L'espressa esclusione della sottocategoria D7 dal rinnovo dell'iscrizione, ha indotto la Società (appena ricevuta la notifica del menzionato provvedimento) a chiedere nuovamente l'iscrizione nella sottocategoria D7- classe B (come comunicato al Comune di Como dall'ANGA con nota del 19.01.22); istanza accolta nella seduta della Commissione del 19.01.2022 e autorizzata con provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo n. 6370/2022 del 19.01.2022. Ai nostri fini, è importante sottolineare che nel suddetto provvedimento di variazione si legge che l'iscrizione n. MI3175 è stata modificata in: *"Categoria: 1 A ord. - e relativamente all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua: classe B - e relativamente a Spazzamento meccanizzato: classe A - e relativamente a Centri di raccolta: classe A"* precisando che l'efficacia della variazione copre il periodo 7.01.2022-30.03.2027;

CONSIDERATO, inoltre, che l'ANGA-Sezione regionale della Lombardia (con nota del 26.01.2022) ha rappresentato al Comune di Como che, in sede di rinnovo dell'iscrizione nella Categoria 1 e 5 (disposto con provvedimento n. 1144/2022), *"non è stata comunicata all'impresa l'esclusione della sottocategoria D7"*;



RITENUTO, dunque, che la decorrenza retroattiva (a partire dal 7.01.2022) dell'accoglimento della richiesta di variazione dell'iscrizione di Aprica nella sottocategoria D7- classe B (che si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento dell'ANGA n. 6370/2022 del 19.01.2022) non porta affatto a ritenere che la mandataria del RTI abbia subito una interruzione temporanea del possesso di un requisito di partecipazione. Infatti, dal 10.12.2021 (data di sottoscrizione del DGUE) al 7.01.2022 (data di adozione del provvedimento n. 1144/2022, che escludeva la sottocategoria D7), Aprica risultava iscritta nella sottocategoria D7-classe A (superiore alla classe C richiesta nel Disciplinare), con efficacia 29.03.2017-29.03.2022. Dal 7.01.2022 al 30.03.2027 risulta, invece, iscritta nella sottocategoria D7-classe B, giusto provvedimento di variazione n. 6370/2022. Risulta, pertanto, *per tabulas* la continuità nel possesso del requisito di cui al punto 7.1 lett. b) del Disciplinare da parte della mandataria;

RITENUTO, quanto alla seconda questione prospettata dall'istante, che non sussistono gli estremi per configurare la fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-*bis*) del Codice (in particolare, l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) nei confronti della mandataria Aprica, la quale – secondo il Comune – avrebbe dovuto comunicare la “perdita” del requisito di iscrizione nella sottocategoria D7 in corso di gara. Fermo restando che l'efficacia dell'iscrizione all'ANGA nella suddetta sottocategoria senza soluzione di continuità esclude in radice la sussistenza di qualsivoglia obbligo informativo da parte della Società, si osserva che l'art. 18, comma 1, del d.m. n. 120/2014 (invocato dal Comune) si riferisce agli obblighi informativi delle imprese nei confronti della sezione regionale o provinciale dell'Albo da espletarsi entro trenta giorni dal verificarsi degli atti o dei fatti che comportano una modifica nell'iscrizione all'ANGA. Nel caso di specie, come riferito anche dall'ANGA, la Società non aveva ricevuto la notifica di un provvedimento di “decadenza” dall'iscrizione nella sottocategoria D7 (la quale, da provvedimento di iscrizione, era efficace fino al 29.03.2022) ed appena avuto conoscenza del provvedimento di rinnovo “parziale” dell'iscrizione si è prontamente attivata per chiedere una nuova iscrizione per la sottocategoria D7, subito ottenuta con decorrenza retroattiva. Pertanto, vista la scansione temporale degli eventi e il provvedimento di variazione dell'iscrizione, non sembra potersi addebitare alla Società un comportamento poco collaborativo, tantomeno l'omissione di informazioni dovute alla stazione appaltante;

RILEVATO che la terza ed ultima questione posta dal Comune istante riguarda l'eventuale sussistenza dei presupposti per configurare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-*bis*) del Codice (tentativo di influenzare indebitamente le decisioni della SA), in relazione alla dichiarazione resa dalla mandante Econord nel proprio DGUE di essere iscritta all'ANGA in Classe A nella sottocategoria D7, alla luce di quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020;

TENUTO CONTO che dalla documentazione in atti si evince che, nel DGUE, il legale rappresentante di Econord ha dichiarato che la società è iscritta all'Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale Lombardia n. MI00671 nelle categorie: “*categoria 1 classe A (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili) valida fino al 30.05.2026 (relativamente a spazzamento meccanizzato, classe A; centri di raccolta, classe A; sottocategorie D1, D2, D4, D5, D6 e D7 classe A)*”. In sede di verifica dell'autodichiarazione, il Comune ha accertato che la Società è iscritta nella classe A nelle categorie e sottocategorie indicate, ad eccezione della sottocategoria D7, per la quale risulta iscritta in classe D anziché in classe A;

VISTA, sul punto, la memoria presentata dal RTI controinteressato, il quale ha rappresentato che la dicitura indicata nel DGUE, con riferimento alla sottocategoria D7 è frutto di un mero errore materiale verificatosi all'atto della compilazione del documento, dovuto alla circostanza che per tutte le altre categorie e sottocategorie richieste la Società è iscritta all'ANGA in classe A. La Società ha precisato che “*l'erroneità del dato indicato nel DGUE era pacificamente ricavabile, senza alcuna possibile (neppure*



ipotetica) utilità nel rendere una dichiarazione difforme" in quanto dato risultante dal certificato di iscrizione all'ANGA, che è registro pubblico e liberamente accessibile. Ha, inoltre, esposto che appena avvedutasi dell'errore ha trasmesso un'istanza di rettifica alla SA e che, in ogni caso, l'asserita erroneità della dichiarazione sarebbe irrilevante in sede di gara, in quanto il possesso dell'iscrizione nella sottocategoria D7 è funzionale allo svolgimento di servizi di "pulizia del lago" e di "pulizia delle rogge" (di cui all'art. 1.2 del Capitolato) rientranti tra i cd. servizi di igiene urbana, servizi che la mandante Econord non si è obbligata a svolgere all'intero del raggruppamento (considerando che si tratta di prestazione secondaria ripartita tra la mandataria Aprica all'84,5% e la mandante ACSM al 15,5%);

CONSIDERATO che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 16 del 28 agosto 2020, ha statuito che la causa di esclusione di cui alla lett. f-*bis*) del comma 5 dell'art. 80 ("*l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere*") ha "*carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis]) della medesima disposizione*": si tratta delle ipotesi in cui le dichiarazioni o la documentazione presentata in sede di gara siano "*oggettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all'adozione dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione relativi all'ammissione, la valutazione delle offerte o l'aggiudicazione dei partecipanti alla gara o comunque relativa al corretto svolgimento di quest'ultima, secondo quanto previsto dalla lettera d)*". La medesima pronuncia dell'Adunanza Plenaria ha chiarito che, invece, le ipotesi contemplate dalla lett. c-*bis*) - tra cui rientra il tentativo di influenzare il processo decisionale della SA - non rappresentano cause di esclusione di tipo automatico dalla gara, ma presuppongono una valutazione discrezionale della stazione appaltante sull'incidenza della condotta sulla integrità ed affidabilità dell'operatore. Nello specifico, la fattispecie del "*fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione*" consiste nel presentare in sede di gara informazioni false (cioè contrastanti con la realtà oggettiva) o fuorvianti (ovvero informazioni che pur non essendo false, perché maggiormente aderenti al vero, sono idonee ad incidere sulle decisioni della stazione appaltante) dirette a sviare l'Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti di gara;

RITENUTO che, nel caso di specie, non vi sono gli estremi per configurare la fattispecie escludente di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-*bis*) del Codice, in quanto l'erronea indicazione della classe A anziché della classe D, in relazione alla sottocategoria D7, non è suscettibile di influenzare indebitamente il processo decisionale della SA, in ordine alla valutazione di ammissione del RTI alla gara, per diversi motivi. In primo luogo, in quanto la Econord è effettivamente iscritta all'ANGA nella Categoria 1, nonché nella sottocategoria D7, come dichiarato nel DGUE. In secondo luogo, in quanto il possesso di una classe inferiore rispetto a quella dichiarata non sarebbe stata idonea a determinare l'esclusione del RTI dalla gara, considerando che – come sopra precisato - alle imprese associate è consentito procedere al cumulo delle "classi" di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti richiesti nel bando e, nel caso di specie, la mandataria risulta possedere l'iscrizione nella sottocategoria D7 in una classe superiore rispetto a quella richiesta dal Disciplinare. Infine, va considerata la deduzione della controinteressata in base alla quale la Econord non si è obbligata a svolgere attività per le quali è necessaria l'iscrizione nella sottocategoria D7, considerando la ripartizione delle quote di esecuzione del servizio;

RITENUTO, in conclusione, che i profili evidenziati dal Comune istante non sono suscettibili di determinare l'esclusione del RTI dalla gara. Spetta, in ogni caso, alla SA verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo al RTI odierno controinteressato, nonché, per quanto di interesse, verificare il possesso dell'iscrizione all'ANGA anche in capo alla mandante ACSM per le categorie e



sottocategorie necessarie per eseguire le attività oggetto dell'appalto (verifica che esulava dalla richiesta di parere).

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che, fermo restando che spetta alla Stazione appaltante verificare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al RTI capeggiato da Aprica S.r.l., relativamente ai profili esaminati non sussistono motivi di esclusione dalla gara del RTI controinteressato.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 4 maggio 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Firmato digitalmente